

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRO-ALIMENTARI TIPICHE LOCALI

Istituzione della Denominazione Comunale di Origine (De.C.O.)

INDICE

ART. 1 - Finalità

ART. 2 - Ambito dell'intervento comunale

ART. 3 – Definizioni

ART. 4 – Istituzione della De.C.O.

ART. 5 – Istituzione del Registro De.C.O.

ART. 6 – Logo della De.C.O.

ART. 7 – Requisiti per l'attribuzione della De.C.O.

ART. 8 – Procedura per l'attribuzione della De.C.O.

ART. 9 – Commissione

ART.10 – Utilizzo della De.C.O. e del relative logo

ART. 11 – Controlli

ART. 12 – Sanzioni

ART. 13 – Struttura organizzativa competente

ART. 14 – Le iniziative comunali

ART. 15 – Rinvio alle norme statali e regionali

ART. 16 – Norme finali

Art. 1

- Finalità -

1. Il COMUNE DI SAN PIETRO AL TANAGRO individua, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000, opportune iniziative dirette a sostenere il patrimonio di tradizioni gastronomiche e attività agroalimentari o artigianali, nonché i prodotti che rappresentano vanto del territorio comunale e quindi sono meritevoli di essere valorizzati. Assume altresì adeguate iniziative a favore di sagre e manifestazioni strettamente legate a tali prodotti.
2. Ai sensi del successivo articolo 13 dello stesso Decreto, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, il Comune di SAN PIETRO AL TANAGRO, intende curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare occasioni di marketing territoriale.
3. Per le finalità di cui sopra il Comune promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione e promozione dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.
4. Con il presente regolamento sono stabilite le modalità di attribuzione, promozione e tutela delle De.C.O. (acronimo di "Denominazione Comunale di Origine").

Art. 2

- Ambito dell'intervento comunale -

1. L'azione del Comune di SAN PIETRO AL TANAGRO si manifesta in direzione:
 - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agroalimentari o artigianali e loro tradizionali lavorazioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge e dal presente Regolamento al fine di garantire il mantenimento della loro territorialità attraverso un albo comunale, qui definito registro De.C.O.;
 - b) dell'assunzione di iniziative di valorizzazione nei confronti delle quali l'Amministrazione comunale, attraverso le disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, ritiene meritevole l'impegno per il loro alto valore culturale e/o tradizionale;
 - c) d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento, sia meritevole di attenzione;
 - d) di promuovere o sostenere iniziative esterne anche attraverso interventi finanziari, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando ogni forma di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agroalimentari o artigianali.

Art. 3

- Definizioni -

1. Agli effetti del presente regolamento, per “prodotto tipico locale”, si intende il prodotto agro-alimentare, derivante da attività agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agricola e zootecnica, ottenuto o realizzato sul territorio comunale, secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.

Art. 4

- Istituzione della De.C.O. -

1. Ai fini di cui al presente regolamento è istituita la De.C.O., “Denominazione Comunale di Origine” di SAN PIETRO AL TANAGRO al fine di attestare l’origine e le caratteristiche del prodotto, una volta stabilita la sua composizione, con i limiti di cui all’articolo 7 del presente Regolamento.

2. Attraverso la De.C.O. si mira a:

a) conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;

b) tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali;

c) valorizzare anche prodotti nuovi ma tipicamente locali.

3. La De.C.O. non costituisce un marchio di qualità, ma, quale attestazione di origine geografica, equivale, nel significato, negli obiettivi e negli effetti, al marchio “Made in SAN PIETRO AL TANAGRO”.

4. La De.C.O., come pure il relativo logo, sono di esclusiva proprietà del Comune di SAN PIETRO AL TANAGRO. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito ai sensi di Legge.

Art. 5

- Istituzione del Registro De.C.O. -

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 13 un registro pubblico, per i prodotti agro-alimentari tipici del territorio del Comune di San Pietro al Tanagro, che ottengono la De.C.O.
2. L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinate o scheda identificativa.
3. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:
 - a) i prodotti a denominazione comunale di origine (De.C.O.),
 - b) le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.C.O. sui loro prodotti, in quanto rispondenti al disciplinare-tipo (o alle indicazioni della scheda descrittiva);
 - c) gli estremi della deliberazione della Giunta Comunale, che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.
4. L'iscrizione può essere concessa per le seguenti tipologie di prodotti agro-alimentari:
 - carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazioni (insaccati) ;
 - formaggi e altri prodotti derivanti dal latte;
 - prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati (ortaggi, cereali etc);
 - paste fresche e secche, prodotti della panetteria, della biscotteria, della pasticceria e della gelateria;
 - prodotti tradizionali della cucina di SAN PIETRO AL TANAGRO
 - vini, distillati e liquori;
 - miele e prodotti dell'attività apistica;
 - olio extra vergine d'oliva e prodotti relativi alla trasformazione delle olive.
 - Piante aromatiche e frutti di bosco
5. L'elencazione di cui al comma precedente ha comunque carattere indicativo e non esaustivo, per cui possono ottenere la De.C.O. anche prodotti di altre tipologie, se in possesso delle caratteristiche a tale fine richieste.
6. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico Registro De.C.O. le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti ed associazioni, che svolgono l'attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 nell'ambito del Comune di SAN PIETRO AL TANAGRO , anche se non vi hanno la sede legale.

7. Su proposta della commissione di cui all'art. 9, l'iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese a carattere industriale, che operino in conformità ai criteri previsti dal presente regolamento e secondo i disciplinari di produzione o le schede identificative dei prodotti.
8. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.C.O. anche più imprese diverse, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti.
9. Una stessa impresa può ottenere la De.C.O. per più prodotti diversi.
10. Per ogni prodotto De.C.O. è istituito un fascicolo, con tutta la documentazione ad esso relativa.

Art. 6

- Marchio De.C.O. -

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'art. 5 viene adottato un apposito marchio identificativo a colori, così come allegato al presente regolamento.
2. Il marchio, di forma circolare, è indicativamente costituito dalla scritta stilizzata "De.CO - Denominazione Comunale di Origine" su sfondo bianco a sinistra e verde a destra. La scritta "San Pietro al Tanagro (SA)" al centro sulla parte bianca in senso verticale. Sulla parte bianca a sinistra primeggia l'immagine del Campanile adiacente la Chiesa di San Pietro Apostolo e a destra l'immagine dei prodotti appartenenti al paniere della De.C.O. di San Pietro al Tanagro di cui all'art. 4.

Art. 7

- Requisiti per l'attribuzione della De.C.O. -

1. I prodotti che si fregiano della De.C.O. devono essere prodotti e confezionati nell'ambito del territorio del Comune di SAN PIETRO AL TANAGRO, ed essere legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali, ma anche di nuova produzione.
2. La Denominazione Comunale di Origine può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparati con ingredienti genuini e di qualità.
3. L'imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi alla normativa vigente.
4. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.
5. Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.C.O., devono essere osservate tutte le norme del settore agro alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione di prodotti alimentari.

6. Oltre al periodo che precede il raccolto e la trebbiatura, **è sempre vietato l'uso del glifosato.**
7. In nessun caso, possono essere impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.).
8. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto, approvato dalla Giunta Comunale, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente, provinciale.

Art. 8

- Procedura per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali -

1. Le segnalazioni inerenti i prodotti da inscrivere nel registro De.C.O., possono essere avanzate, da chiunque ritenga di promuoverle, e d'ufficio anche dal Comune, che attiva le conseguenti verifiche, informando, se del caso, le imprese interessate sull'opportunità di richiedere la De.C.O., con le modalità indicate al successivo comma 4.
2. Nell'ipotesi di segnalazione operata direttamente dal Comune, in deroga a quanto previsto dal successivo art. 9, non sarà espletata la fase istruttoria da parte della Commissione ad hoc costituita, ma l'istanza sarà oggetto di sola approvazione da parte della Giunta Comunale.
3. Agli stessi fini, il Comune può promuovere direttamente apposite ricerche, avvalendosi di esperti qualificati.
4. Qualora si accertino, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti, i necessari requisiti e presupposti, viene disposta l'iscrizione del prodotto nel registro De.C.O., approvando anche il relativo disciplinare di produzione o la scheda identificativa.
5. Le imprese interessate, per ottenere l'iscrizione nel registro De.C.O., e il diritto di utilizzo del relativo logo, presentano quindi al Comune una richiesta scritta, in carta legale, secondo il fac-simile allegato al presente regolamento.
6. Le richieste di iscrizione devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto.
7. Le informazioni di cui al comma precedente possono essere acquisite od integrate dal Comune, attraverso specifiche ricerche.
8. Qualora la segnalazione di cui al comma 1 provenga dalla stessa impresa produttrice interessata all'iscrizione nel registro De.C.O., con l'iscrizione del prodotto è disposta anche quella dell'impresa.
9. Per le segnalazioni e domande previste dal presente articolo possono essere utilizzati i modelli allegati al presente regolamento.

Art. 9

- Commissione –

1. La commissione esamina le istanze, le istruisce e rassegna alla Giunta Comunale le proprie proposte. In particolare per ogni prodotto che propone di iscrivere sarà predisposto, anche avvalendosi di professionalità esterne, un disciplinare di produzione.
2. La commissione è nominata dalla Giunta Comunale ed è presieduta dal Sindaco (in caso di assenza dall'Assessore alle Attività Produttive) e ne fanno parte:
 - ~ l'Assessore e/o consigliere delegato all'Agricoltura
 - ~ n. 1 esperto del settore Gastronomico
 - ~ n. 1 esperto del settore produttivo, commerciale e marketing
 - ~ n. 1 esperto del settore Oleicolo e viti-vinicolo
 - ~ n. 2 esperti del settore agrituristico - agricolo
 - ~ n. 1 esperto in tecnologie alimentari
 - ~ n. 1 esperto del settore Associazionistico
3. La Commissione dura in carica per la durata del mandato amministrativo.
4. Funge da segretario un dipendente della struttura comunale di cui all'art. 13.
5. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.
6. Ai fini della valutazione di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti, nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.
7. La Commissione sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.C.O., e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.
8. Completata l'istruttoria, la Commissione rassegherà le proprie proposte alla Giunta Comunale, che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.C.O., o, se non possibile, successivamente, le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti, che saranno vincolanti per la concessione della De.C.O.
9. L'iscrizione nel registro De.C.O. non comporta oneri per l'impresa.

Art. 10

- Utilizzo della De.C.O. e del relativo logo -

1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.C.O." e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 5 nel rispetto delle disposizioni che seguono, subordinando la concessione ad ulteriore esame dell'istanza da parte di un Organo Tecnico, organo composto da tre membri esperti dello specifico prodotto nominati dalla Giunta Comunale e con compiti di verifica di conformità al disciplinare di produzione.
2. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.C.O., nelle qualità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività, e nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli; è obbligatoria l'aggiunta degli estremi dell'iscrizione (data e numero).
3. Il logo De.C.O. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del logo non può impiegare altri contrassegni che, per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.C.O.
4. Il logo De.C.O. può essere utilizzato sugli imballaggi, sulle confezioni, sulla carta intestata, nelle vetrofanie e sul materiale pubblicitario di ogni genere.
5. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore. Non potranno quindi essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti estetici da ledere l'immagine del prodotto.
6. E' vietato l'impiego di appellativi atti ad esaltare la qualità, quali "super", "eccellente", ecc...
7. Il Comune di San Pietro al Tanagro proprietario del logo De.C.O, può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.
8. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.C.O., da parte di soggetti non autorizzati; ogni abuso verrà perseguito a termini di legge.

Art. 11

- Controlli -

1. I controlli sull'osservanza del presente regolamento e dei disciplinari di produzione (o delle indicazioni contenute nelle schede descrittive dei prodotti) dallo stesso previsti possono essere effettuati, oltre che dal personale della polizia locale, anche da altri soggetti delegati.
2. Il controllo sull'origine del prodotto viene effettuato su campioni scelti a caso, direttamente presso l'azienda o sul mercato. Se richiesta, l'impresa è tenuta a produrre prova documentata circa l'origine dei prodotti contrassegnati con il logo De.C.O. o venduti come tali.

Art. 12

- Sanzioni -

1. Costituiscono cause di revoca della De.C.O. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:

a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;

b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.C.O.;

c) la perdita dei requisiti richiesti;

d) l'uso difforme o improprio del logo De.C.O., accertato dal Comune, anche su segnalazione della Commissione, qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento, nei termini fissati;

e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie.

2. In caso di particolare gravità, può essere disposta la sospensione del diritto di utilizzazione del riconoscimento De.C.O., fino ad avvenuta ottemperanza alla norma violata.

3. La cancellazione dal registro o la sospensione dell'iscrizione non comportano alcun indennizzo per l'impresa.

Art. 13

- Struttura organizzativa competente -

1. La struttura organizzativa competente per gli adempimenti previsti dal presente regolamento è individuata all'interno dei servizi comunali.

2. Per opportunità di coordinamento, le relative incombenze sono affidate all'ufficio Assessorato al Commercio e alle Attività Produttive che curerà anche i registri di cui all'art. 5.

3. Il responsabile della struttura è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 14

- Le iniziative comunali -

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento. In particolare, individua le forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal presente regolamento.
2. L'Amministrazione comunale ricerca inoltre forme collaborative con enti ed associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agroalimentari tradizionali ed in linea con la tutela ambientale, al fine di promuovere la Denominazione Comunale.

Art. 15

- Rinvio alle norme statali e regionali -

1. Le normative di cui al presente regolamento si ispirano ai principi di cui alle norme comunitarie, statali e regionali vigenti che costituiscono un limite all'applicazione del presente regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art. 16

- Norme finali -

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno di avvenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione.
2. Al presente regolamento dovrà essere data la massima diffusione, anche mediante internet.